

COMMISSIONE X
TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
VERONESI ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724)	567
PRESIDENTE	567, 568
CATELLA	568
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	567
FRANCO RAFFAELE	567
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
DI PIAZZA ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale (2505);	
CANESTRARI ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie dell'Amministrazione postale (2662)	568
PRESIDENTE	568, 569, 570
CALVARESI	570
CAVALLARO NICOLA	570
DE CAPUA, <i>Relatore</i>	568, 570
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	570
MANCINI ANTONIO	569
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	571

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi, Pucci Emilio, Bonea, Della Briotta, Mitterdonfer, Vaja, Cattella, Baldani Guerra, Scarpa, Helfer, Bertinelli, Usvardi, Crocco, Macchiavelli, Simonacci: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio ».

La proposta di legge, a causa della morte del suo primo firmatario, onorevole Gex, è presentata con il nome del secondo firmatario, onorevole Veronesi.

Su questa proposta di legge ha chiesto preliminarmente la parola l'onorevole Sottosegretario Florena.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Desidero far presente alla Commissione che il Governo ha già predisposto un disegno di legge che regola più compiutamente tutta la materia. Sarebbe opportuno, pertanto, che la discussione della proposta di legge venisse rinviata, per essere abbinata a quella del disegno di legge. Di conseguenza, prego la Commissione di voler acconsentire alla mia richiesta di rinvio della discussione.

FRANCO RAFFAELE. Nel caso specifico, non siamo contrari ad un rinvio. Tuttavia desideriamo esprimere il nostro disappunto per il fatto che, ogni volta che viene in esame una proposta di legge presentata da molti deputati di diversi gruppi, ne occorre rimandare la discussione perché sta per essere pre-

La seduta comincia alle 9,40.

CALVARESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

sentato un disegno di legge governativo. Questa osservazione è stata fatta diverse volte dal nostro gruppo.

CATELLA. In effetti, si sente la necessità di risolvere, con una certa tempestività, il problema che prospetta la proposta di legge, mentre il rinvio che si chiede lascerà la questione ancora insoluta per questa estate. Comunque, mi auguro che alla ripresa dei nostri lavori si possa regolamentare questo settore.

PRESIDENTE. In considerazione del fatto che il provvedimento governativo sulla materia sarà più ampio, ritengo che possa essere accolta la proposta di rinvio della discussione di questa proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale (2505); Canestrari ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie dell'Amministrazione postale (2662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Piazza, Fabbri Riccardo, Guerrini Giorgio, Macchiavelli, Baldani Guerra: Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Canestrari, Armato, Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Cengarle, Toros, Fornale, Colleselli: Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie dell'Amministrazione postale.

L'onorevole De Capua, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE CAPUA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare e vagliare gli intendimenti del collega Canestrari e dei cofirmatari della proposta di legge n. 2662 e del collega Di Piazza e altri per la proposta di legge n. 2505, bisogna richiamare la legge n. 307 del 2 marzo 1963, con la quale si intese dare un assetto definitivo ed organico allo stato giuridico del personale degli uffici lo-

cali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Detto personale venne, con tale legge, inquadrato in apposite carriere e ruoli; e ad esse furono estese le disposizioni di cui al testo unico riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1957, n. 3.

Con la legge anzidetta il legislatore aveva inteso conseguire un duplice scopo:

a) regolamentare, organizzare le mansioni e i compiti degli uffici locali e lo sviluppo di carriera del relativo personale;

b) conseguire la necessaria dinamicità in uno dei principali settori produttivi dell'Amministrazione delle poste.

Tuttavia, in sede di applicazione pratica della citata legge n. 307 sono affiorate lacune che ostano fondamentalmente a detti principi e scopi informativi.

Il caso più grave, la lacuna più eclatante, è quella relativa all'ammissione al concorso per la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C (coefficiente 357), previsto dall'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Al primo comma di detto articolo è previsto che al concorso sono ammessi « i direttori di ufficio locale di gruppo D (coefficiente 345) con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica di direttore di ufficio locale ». In conseguenza della dizione letterale di tale disposizione non veniva e non viene computato il servizio prestato nelle qualifiche inferiori; sicché si è constatato che tutti gli ammessi ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C hanno raggiunto in media una anzianità di servizio di 18-20 anni, il che anche al Relatore sembra eccessivo.

Ma, quel che è più grave, ciò appare anche ingiusto, se si raffrontano questi casi all'anzianità richiesta per essere promossi alla qualifica di « primo segretario » della corrispondente carriera di concetto dei ruoli ordinari, regolamentati dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 176 del decreto presidenziale n. 3 del 10 gennaio 1957.

Gli onorevoli proponenti di entrambe le proposte di legge illustrano il processo di sviluppo della carriera per colui che risulta ammesso al concorso per « direttore di ufficio locale di gruppo C » (coefficiente 357):

a) permanenza, per almeno 7 anni, nelle qualifiche inferiori di ufficiale di seconda e terza classe;

b) permanenza di almeno 3 anni nella qualifica di ufficiale di prima classe;

c) partecipazione e vincita del concorso per Direttore di ufficio locale di gruppo E,

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

il cui espletamento comporta il trascorrere di almeno un anno per le formalità e gli adempimenti di legge: bando, formazione della graduatoria, registrazione del decreto, pubblicazione, comunicazione ai vincitori, ecc.;

d) permanenza di almeno 3 anni nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E.

Il che vuol dire 14 anni di servizio.

Bisognerà aggiungere a questo periodo di 14 anni un ulteriore periodo di almeno due anni per conseguire la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D in conseguenza del sistema di promozione (anzianità congiunta al merito, articolo 30 della legge n. 307) e del numero limitato dei posti messi a concorso.

Per le considerazioni sin qui esposte il relatore concorda con i presentatori delle proposte di legge, i quali hanno inteso di voler ridurre l'anzianità minima richiesta nella qualifica di direttore di ufficio locale; e ciò conseguono computando nei 9 anni di anzianità richiesti, quale direttore di ufficio locale, anche il servizio prestato in qualità di ufficiale, richiamandosi al disposto dei commi 4°, 5° e 6° dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Viene così equamente corretto il disposto dell'articolo 21 della legge n. 307, che sin qui è risultato una evidente sperequazione a danno di dipendenti statali, peraltro, meritevoli della nostra considerazione e attenta, benevole predisposizione.

Il Relatore, dichiarandosi personalmente favorevole, confida in un voto concorde, unanime, da parte di tutta la Commissione.

Desidera, peraltro, che la Commissione prenda in considerazione una diversa dizione dell'articolo unico proposto, concordata con il Governo, che è più chiara e, soprattutto fa sì che l'eventuale servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, venga valutato per intero come servizio civile di ruolo e sia, quindi, cumulabile.

La formulazione che propongo è la seguente:

« All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti fra il secondo e il terzo comma, i seguenti tre commi:

“ Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C

è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonché quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio postale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale ” ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI ANTONIO. Ho chiesto la parola per aggiungere ai chiarimenti e alla esposizione del Relatore, onorevole De Capua, una considerazione, che tra l'altro mi spinse insieme con altri colleghi a presentare la proposta di legge. Nel settore degli uffici locali dell'amministrazione delle poste vi è stata negli ultimi dieci anni una serie di trasformazioni delle qualifiche, delle attribuzioni e dello sviluppo di carriera dei diversi dipendenti. Si è passati da un ordinamento che era a carattere quasi privatistico ad un ordinamento che corrisponde invece quasi completamente a quello dei dipendenti dello Stato.

Il periodo intermedio tra il momento in cui gran parte del personale degli uffici locali aveva rapporti di lavoro estremamente anormali con l'amministrazione delle poste e il momento attuale, in cui si è arrivati alla piena normalizzazione, ha visto collocati i dipendenti in alcune qualifiche più o meno provvisorie o improvvisate. Di conseguenza, spesso quelli che sono stati i requisiti di anzianità di carriera risultanti dallo stato di servizio dei diversi dipendenti danno molto da lontano l'idea dell'effettivo servizio prestato. Pertanto

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

ritengo che concedere particolari agevolazioni rappresenti una forma riparatoria di un lunghissimo periodo in cui questo personale è stato veramente trascurato.

Considerato, poi, che si tratta in fondo di ammettere a concorso un numero più vasto di dipendenti per consentire una selezione più accurata dei titolari degli uffici interessati, mi pare che la norma in esame, oltre a corrispondere all'interesse del personale, coincida con l'interesse dell'amministrazione.

In relazione appunto a tale felice coincidenza di interessi, prego gli onorevoli colleghi della Commissione di considerare con la massima benevolenza questo provvedimento.

CALVARESI. Concordiamo con lo spirito che ha animato i proponenti delle due proposte di legge e siamo d'accordo circa il nuovo testo dell'articolo unico presentato dal Relatore.

Si tratta di un atto riparatore e di una norma che serve ad una giusta perequazione del trattamento riservato a questa categoria.

CAVALLARO NICOLA. Sono favorevole a questo provvedimento, il quale finalmente sana una situazione che si protraeva da tempo.

Concordo, inoltre, con il nuovo testo presentato dal Relatore, soprattutto per quanto riguarda il servizio militare prestato nei reparti combattenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Ringrazio innanzitutto l'onorevole De Capua per la relazione e gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione.

Mi pare, poi, giusto puntualizzare quanto ha già detto l'onorevole Mancini, ossia che si tratta di una felice coincidenza tra l'interesse del personale e l'interesse dell'amministrazione: i dipendenti delle poste non acquisiscono qualche cosa di nuovo con questo provvedimento, ma vengono livellati, in relazione ad alcuni vantaggi, con gli altri impiegati civili dello Stato.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

Faccio proposta di considerare l'articolo unico proposto dal Relatore come testo unificato delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Sottosegretario Mazza.

(È approvata).

Do nuovamente lettura dell'articolo unico proposto dal Relatore:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi:

« Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonché quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DE CAPUA, Relatore. Propongo di adottare, come titolo del progetto di legge unificato, quello della proposta Di Piazza, in quanto fa esplicito riferimento « ai concorsi ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il titolo del progetto di legge sarà quello della proposta Di Piazza.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge:

DI PIAZZA ed altri; CANESTRARI ed altri:
« Modifica all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (2505-2662):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Battistella, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Catella, Cavallaro Nicola, Colasanto, Dagnino, De Capua, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Sammartino e Veronesi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO